

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla convenuta di non aver attuato correttamente e completamente tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e agli allegati II (A.1, A.2, A.3 e A.5) e III (1.1, 1.2, 1.3 e 2) alla direttiva 91/676/CEE. La Commissione nutre dubbi circa la conformità della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione vertente:

- sui periodi in cui l'applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna, se non vietata;
- sulla capacità dei depositi per effluenti da allevamento;
- sul metodo di calcolo della quantità di azoto da utilizzare per una fertilizzazione equilibrata;
- sulla limitazione quantitativa dello spargimento degli effluenti da allevamento;
- sulla disciplina dello spargimento su terreni in ripida pendenza;
- sulla disciplina dello spargimento su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o innevati.

(¹) GU L 375, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — WIND Telecomunicazioni SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-254/12)

(2012/C 217/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: WIND Telecomunicazioni SpA

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (¹), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

(¹) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-255/12)

(2012/C 217/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE (¹), debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

(¹) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Telecom Italia SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-256/12)

(2012/C 217/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri